


## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo € 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmate dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32*

**SOMMARIO****LEGGE REGIONALE 2 Febbraio 2007 N. 3**

**Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).**

pag. 88

**LEGGE REGIONALE 2 Febbraio 2007 N. 4**

**Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 36 (attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici).**

**pag. 89**

## LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2007 N. 3

**Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

#### Articolo 1 (Modifica all'articolo 20)

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 20 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) è inserito il seguente comma:

“7 ter. Le Province, nell'ambito della composizione del Comitato di Gestione di cui al comma 3, possono stabilire di variarne il numero dei componenti sino al raddoppio degli stessi, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti dall'articolo 14, comma 10 della l. 157/1992.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 febbraio 2007

IL PRESIDENTE  
Claudio Burlando

---

### NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 3 DEL 2 FEBBRAIO 2007

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri G. Saldo, F. Orsi, L. Morgillo, R. Matteo, G. Garibaldi, E. Chiesa, M. Boffa, L. Casté, N. Abbundo, G. Macchiavello, A. Saso in data 27 ottobre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 235;
- b) è stata assegnata alla IV Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;
- c) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 gennaio 2007;
- d) è stata esaminata e approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 gennaio 2007;
- e) la legge regionale entra in vigore il 22 febbraio 2007.

#### 2. RELAZIONE AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere G. Saldo)  
Signor Presidente, Signori Consiglieri,

*La Regione Liguria ha dato attuazione alla Legge statale 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" con la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29.*

*Negli anni di vigenza della legge regionale 29/1994, il mondo venatorio della Regione Liguria è stato interessato da numerosi e profondi cambiamenti, riguardanti, ad esempio, la diminuzione del numero dei cacciatori (attualmente 25.000) e l'entrata in vigore di normative che comportano un diverso modo di gestire il territorio.*

*Per rendere la legge regionale più efficace, coerente e di facile lettura, quindi, occorre evitare dissonanze e storture interpretative, che puntualmente vanificano lo spirito del legislatore e, proprio a tal fine, la presente proposta intende apportare correttivi, attraverso formali modificazioni ed integrazioni, per rendere più operativa la l.r. 29/94.*

*La proposta di legge presentata, infatti, costituita da un articolo unico che modifica l'articolo 20 della l.r. 29/1994, apporta un'innovazione nel rispetto del quadro normativo costituito dalla riforma del titolo V della Costituzione e della legge nazionale quadro in materia di caccia n. 157/92.*

*Mantenendo inalterati gli equilibri di rappresentanza previsti per l'organismo di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Compensori alpini, si dà la possibilità alle Amministrazioni Provinciali di raddoppiare il numero dei componenti, sempre in maniera paritetica, al fine di attribuire una maggiore visibilità ai soggetti attivi che mettono a disposizione le risorse finanziarie e la disponibilità del territorio e permettendo una maggiore partecipazione degli stessi alla fase decisionale.*

*Per i motivi dianzi delineati, si auspica che la presente proposta sia accolta da unanimi consensi.  
(Gabriele Saldo)*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *La legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale 20 luglio 1994 n. 16.*
- *La legge 11 febbraio 1992 n. 157 è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992 n. 46 S.O..*

---

---

## **LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2007 N. 4**

**Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 36 (attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
promulga**

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1 (Abrogazione di norme)**

1. La legge regionale 31 ottobre 2006 n. 36 (attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici) è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 2 febbraio 2007

**IL PRESIDENTE**  
Claudio Burlando

---

---

## NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 2 FEBBRAIO 2007

**PREMESSA:** *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

### 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Giancarlo Cassini, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 63 in data 22 dicembre 2006;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 28 dicembre 2006, dove ha acquisito il numero d'ordine 251;*
- c) *è stato assegnato alla Commissione consiliare IV ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio in data 28 dicembre 2006;*
- d) *la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 22 gennaio 2007;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta 30 gennaio 2007;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 22 febbraio 2007.*

### 2. RELAZIONI AL CONSIGLIO REGIONALE

Relazione di maggioranza (Consigliere L. Patrone)

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

*in data 13 dicembre 2006, la Commissione Europea ha proposto ricorso per inadempimento, ai sensi dell'art. 226 CE, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee al fine di far dichiarare che, poiché la Regione Liguria ha adottato ed applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni fissate dall'art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale disposizione.*

*Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee ha, inoltre, richiesto alla Corte di ordinare alla Repubblica italiana di prendere i provvedimenti necessari per sospendere l'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 (Attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici), fino alla pronuncia della sentenza di merito.*

*La Corte di Giustizia della Comunità Europee, con ordinanza del 19 dicembre 2006, ha ingiunto alla Repubblica Italiana di provvedere alla sospensione dell'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36 fino alla pronuncia della ordinanza di chiusura del procedimento C-503/06 R.*

*Il Governo, con l'articolo 4 del decreto legge del 27 dicembre 2006, n. 297 (Disposizioni urgenti per il recepimento delle Direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio.), in esecuzione della citata ordinanza del Presidente della Corte di Giustizia, ha disposto la sospensione dell'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36.*

*Si rende, dunque, necessario proporre il presente disegno di legge che prevede l'abrogazione della legge regionale della Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, di modo che la Corte di Giustizia, in sede di pronuncia della ordinanza di chiusura del procedimento C-503/06 R, tenga conto di questo ulteriore elemento.*

*Per i motivi di cui sopra, pertanto, si auspica che il presente disegno di legge possa riscuotere unanimi consensi.*

Relazione di minoranza (Consigliere F. Orsi)

*Il disegno di legge n. 251 " Abrogazione della legge regionale 31 ottobre 2006 n. 36 (attivazione della deroga per la stagione venatoria 2006/2007 ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a), terzo alinea della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici) che giunge oggi all'esame del Consiglio regionale, rappresenta la conclusione disastrosa di una questione, quella del prelievo in deroga della specie storno, che, come avrò modo di argomentare in aula, è nata, cresciuta e si è conclusa nel peggiore dei modi.*

*Non entro nel merito della forma e dell'opportunità di questo disegno di legge che per altro si accinge ad abrogare una norma da una parte già di fatto disapplicata (in quanto sospesa da un discutibile decreto legge nazionale) e dall'altra che prevedendo il prelievo dello storno sino al trentuno gennaio, da domani già da sola non avrebbe avuto più alcun effetto.*

*Il voto politico che quindi verrà espresso in aula sarà contrario all'approvazione di questa legge indipendentemente dalla quale La Regione Liguria ha il dovere di far sentire la propria voce sia in sede di Corte di Giustizia Europea sia in sede di Unione Europea per difendere la propria posizione da accuse e ordinanze del tutto ingiustificate.*

*Questo al fine di significare il totale disappunto sulla gestione della materia deroghe e dell'attività venatoria più in generale nei confronti dell'attuale Maggioranza di centro sinistra che in due anni di governo della Regione ha fatto in modo che venissero completamente rimesse in discussione e spesso stravolte le regole sulle quali la caccia in Liguria si reggeva da anni.*

### **3. NOTE AGLI ARTICOLI**

*Note all'articolo 1*

- *La legge regionale 31 ottobre 2006 n. 36 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 2 novembre 2006 n. 16.*
- *La Direttiva CEE 79/409/CEE è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea L 59 dell'8 marzo 1996.*

### **4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO:**

*Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile – Servizio Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica.*

---

---